

**N. 00992/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00909/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 909 del 2014, proposto da:

Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Didonna, con domicilio eletto presso Legale Arbia Studio in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 80;

contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso Roberto Ciociola in Roma, viale delle Milizie, n. 2; Comune di Bari Ripartizione Politiche Educative e Giovanile del Comune di Bari - Dott.Ssa Luciana Cazzolla;

nei confronti di

Paolo Scoppio & Figlio Autolinee in proprio e quale Capogruppo Ati, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Andrea Manzi con domicilio eletto

presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5; Ati Ceglie Eurobus Srl, Ati Cicimarra Carlo & Figli Srl, Ati Padovano Vittorio; Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Gioia del Colle, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00067/2014, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di trasporto scolastico da svolgere per il periodo dal 23 settembre 2014 al 31 maggio 2014.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Paolo Scoppio & Figlio Autolinee in proprio e quale Capogruppo Ati e di Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Gioia del Colle;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Michele Didonna, Roberto Ciociola su delega avv. Rosa Cioffi, Andrea Manzi e Vito Aurelio Pappalepore;

Considerato che difetta il requisito del *fumus boni juris* in quanto le doglianze

proposte con l'appello in esame non paiono *prima facie* condivisibili in omaggio ai principi espressi nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 8/2012 n. 9/2014 e che del pari le residue censure non paiono indurre ad una ragionevole previsione circa il positivo esito del ricorso giurisdizionale spiegato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 909/2014).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Fulvio Rocco, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2014

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)